



Allegato alla determinazione n. 3/CA del 26/10/2015

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.M. 4.8.2011 N. 156 PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE E PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTROLLI

SEZIONE I - ACCESSO AI DATI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle presenti Disposizioni:

- “Camera di Commercio” indica la Camera di Commercio di Vercelli;
- “d.m. 156” indica il d.m. 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;
- “Responsabile del procedimento” indica il Commissario ad Acta nominato con D.M. 6 agosto 2015 che ha istituito la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli;
- “busta” indica il plico consegnato a norma degli articoli 2 - commi 3 e 4, e 3 – commi 2 e 3 del d.m. 156, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori;
- “avviso” indica l’avviso relativo all’avvio delle procedure per la costituzione del Consiglio camerale.

Art. 2

Casi di apertura delle buste

1. La busta viene aperta al fine di:

- a) consentire alla Camera di Commercio di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso il documento in formato PDF/A è aperto al fine di verificarne la conformità a quanto previsto dal d.m. 156, con riferimento sia al tipo di dati contenuti, sia alla regolarità e completezza formale; le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 4;
- b) consentire alla Camera di Commercio di effettuare il calcolo della percentuale di diritto annuale versato dalle imprese associate, rispetto al totale versato dalle imprese del settore di appartenenza; in tal caso le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico;
- c) effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Autorità giudiziaria;
- d) svolgere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del d.p.r. n. 445/2000.

2. All’apertura della busta si procede, inoltre, in caso di accesso agli atti, a norma della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e del relativo Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo art. 3.

Art. 3

Procedura formalizzata

1. Delle operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, e chiusura della busta è redatto processo verbale, che viene sottoscritto e conservato agli atti del procedimento.



2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie e chiusura sono effettuate dal Responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti della Camera di Commercio scelti dal Responsabile stesso; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.
3. Nel processo verbale sono indicati giorno, luogo, ora di inizio e termine delle operazioni, soggetti presenti, motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante.

Art. 4

Procedura formalizzata in caso di decifratura

1. Quando l'apertura della busta avviene per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifratura è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.
2. Il Responsabile del procedimento accede al documento crittografato utilizzando un apposito software di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dal mittente del documento.
3. Il Responsabile verifica la correttezza e validità della firma digitale apposta sul documento e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma alla data.
4. Una volta decrittato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'articolo 2.
5. E' cura del Responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

SEZIONE II – CONTROLLI

Art. 5

Oggetto dei controlli

1. I controlli sulla documentazione ed i controlli sui dati presentati dalle associazioni imprenditoriali/organizzazioni sindacali/associazioni dei consumatori ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.m. 156 possono essere svolti in forma puntuale e a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
2. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale, o successivamente all'adozione di provvedimenti amministrativi.
3. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Art. 6

Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi

1. Secondo quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011, al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi e di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche rilevanti per l'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale.
2. Nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni controinteressate, in base ai criteri indicati al punto 1 vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 7.



3. Analogamente nel caso in cui per l'unico posto assegnato alle organizzazioni sindacali o alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organismi controinteressati, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

Controllo puntuale

1. Sono oggetto di controllo puntuale preventivo:

- a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 in conformità alle disposizioni del d.m. 156;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione di Vercelli e/o di Biella da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso. Tale controllo non sarà effettuato per le organizzazioni imprenditoriali, di diffusione nazionale, che hanno partecipato al precedente rinnovo del Consiglio camerale;
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Vercelli e/o di Biella da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso. Tale controllo non sarà effettuato per le organizzazioni sindacali e per le associazioni di consumatori, di diffusione nazionale, che hanno partecipato al precedente rinnovo del Consiglio camerale;
- e) l'iscrizione delle imprese inserite, negli elenchi, al Registro delle Imprese. Tale controllo sarà effettuato in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa, contestualmente alla verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione con i dati relativi al parametro "diritto";
- f) congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B al d.m. 156 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese dichiarate nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B.
- g) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre. Tale controllo sarà effettuato in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa;
- h) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre. Tale controllo sarà effettuato in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa.

2. Qualora, a seguito dei controlli succitati, nei dati e nei documenti trasmessi si riscontrassero errori configurabili come meri errori materiali o irregolarità, questi saranno segnalati alle organizzazioni imprenditoriali/organizzazioni sindacali/associazioni di consumatori, al fine della loro conseguente regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 156.

Art. 8

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatti salvi i controlli di cui all'art. 7, riguardano le imprese indicate nell'allegato B al d.m. 156 e hanno per oggetto:

- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31 dicembre 2014;
- b) il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2013-2014.

2. La numerosità del campione è stabilita come segue:

- 35% degli elenchi di cui all'allegato B del d.m. 156, presentati dalle organizzazioni, con estrazione casuale sulla base della registrazione di protocollo in ingresso;



- 4% delle imprese indicate nei suddetti elenchi con un limite massimo di n. 40 imprese per ciascun allegato.
3. Le imprese (individuata dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
 4. Il controllo viene effettuato tramite richiesta alle organizzazioni imprenditoriali a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato relativamente all'effettiva qualità di associato dell'impresa al 31 dicembre 2014 e al pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2013-2014. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 5 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso la sede camerale.
 5. Nel caso in cui si rilevino discordanze che rendano il campione non più significativo, l'estensione del campione viene raddoppiata.

Art. 9

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatti salvi i controlli di cui all'art. 7, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D al d.m. 156 e hanno per oggetto l'iscrizione, rispettivamente, all'organizzazione sindacale e all'associazione di consumatori.
2. La numerosità del campione è stabilita come segue:
 - 35% degli elenchi di cui all'allegato D del d.m. 156, con estrazione casuale sulla base della registrazione di protocollo in ingresso;
 - 4% degli iscritti indicati nei suddetti elenchi con un limite massimo di n. 40 iscritti per ciascun elenco depositato.
3. Gli iscritti (individuati dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratti tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
4. Il controllo viene effettuato tramite richiesta alle organizzazioni sindacali/associazioni di consumatori a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato relativamente all'effettiva qualità degli iscritti al 31 dicembre 2014. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 5 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso la sede camerale.
5. Nel caso in cui si rilevino discordanze che rendano il campione non più significativo, l'estensione del campione viene raddoppiata.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto nelle presenti Disposizioni, si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare al d.m. 156/2011, alla l. n. 241/1990, al d.lgs. n. 196/2003, e al d.p.r. n. 445/2000.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dr. Gianpiero Masera)

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93"